

del 27 MAG. 2015

Oggetto: Tribunale di Cagliari: decreto ingiuntivo n. 118/2003 emesso su istanza ESIT e Regione Autonoma della Sardegna in qualità di successore ex lege di ESIT - Registrazione sentenza n. 2405/2014

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO che, con atto deliberativo n. 881/2006, questa Azienda ha conferito mandato congiunto agli avvocati M.Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macchiotta perchè proponessero opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Cagliari su ricorso ESIT - Ente Sardo Industrie Turistiche, tendente ad ottenere il pagamento di crediti asseritamente dovuti a titolo di canoni, per la locazione del complesso alberghiero Hotel Golfo degli Angeli sito in Cagliari v.le Poetto, relativi agli anni 1999/2000/2001;
- CHE il Tribunale di Cagliari ha accolto l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto; questa Azienda, parte soccombente, è stata condannata al pagamento in favore della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di successore ESIT, della somma capitale di € 619,748,28=, oltre interessi legali a far data dal 05.02.2003, nonchè alla rifusione delle spese di lite per complessivi € 11.500,00=;
- ATTESO che l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, in data 12.03.2015, ha notificato la cartella per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza n. 2405/2014 pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari, per un importo pari a complessivi € 24.322,50= il cui onere ricade su questa Azienda risultata parte soccombente nel giudizio in esame;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate l'importo su indicato,
- CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, l'importo di € 24.322,50=, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 2405/2014, resa dal Tribunale di Cagliari, a definizione della causa insorta tra l'Azienda ASL 8 di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di successore di ESIT ed il Comune di Cagliari;
- di pagare detto importo su a mezzo Mod. F 23 intestato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Cagliari 1, che si allega alla presente determina;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2015 della ASL e imputata alla voce: "altre sopravvenienze passive", codice conto A 0802020101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu




La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti